

## COVID-19

### Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

**Prot. n. 358844/2020 del 20 novembre 2020, rubricato *“Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149”***

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 20 novembre 2020, Prot. n. 358844/2020, relativo alla definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149.

#### NOTE BENE

L’articolo 1 del Decreto-Legge n. 137/2020 e l’articolo 2 del Decreto-Legge n. 149/2020 hanno previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che hanno dichiarato un Codice Attività prevalente rientrante rispettivamente dell’elenco di cui all’Allegato 1 al Decreto-Legge n. 137 (“Decreto Ristori”) - come modificato dall’articolo 1 del Decreto-Legge n. 149/2020 - e nell’Allegato 2 al Decreto-Legge n. 149/2020 (“Decreto Ristori-bis”).

Il contributo di cui all’articolo 2 del Decreto-Legge n. 149/2020 spetta esclusivamente ai soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nelle cc.dd. *“Regioni Rosse”* (si vedano le nostre precedenti comunicazioni).

#### ATTENZIONE

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, ovvero abbiano attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore **ai due terzi** dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato ovvero dei corrispettivi.

## BASE DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Come specificato nel Provvedimento, la base di calcolo del contributo è determinato applicando una percentuale alla **differenza** tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Tale percentuale è del:

- ◆ **20%** per i soggetti con ricavi o compensi **non superiori a 400.000 euro**;
- ◆ **15%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro**;
- ◆ **10%** per i soggetti con ricavi o compensi **superiori a 1.000.000 di euro**,

nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 34/2020, c.d. "*Decreto Rilancio*" (i.e. 2019, per i soggetti con l'esercizio coincidente con l'anno solare).

## AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo viene determinato moltiplicando la base di calcolo (calcolata come sopra) per la percentuale riferita allo specifico codice attività prevalente, dichiarato ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, riportata nell'Allegato 1 al Decreto Ristori o nell'Allegato 2 al Decreto Ristori-bis.

**Viene comunque garantito un contributo minimo per un importo non inferiore a quello determinato applicando tale percentuale a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

### NOTA BENE

**L'importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.**

## RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

I soggetti interessati devono inviare una istanza in via telematica all'Agenzia delle Entrate indicando, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale (nel caso di società), **l'ammontare dei ricavi o compensi del 2019, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e del mese di aprile 2019**, nonché l'**IBAN** del conto corrente intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo e il codice fiscale dell'intermediario delegato alla trasmissione.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi**

- ◆ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)